



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 giugno 2007 (06.06)
(OR. en)**

10372/07

**PESC 688
COAFR 194
RELEX 415
CONUN 30**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 31.05.07

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 296 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 31.5.2007
COM(2007) 296 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive
nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

- (1) La versione modificata del regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio riguardante la Liberia vieta la prestazione di determinati servizi relativi alle armi e agli equipaggiamenti militari e l'importazione di diamanti grezzi, in conformità della posizione comune 2007/193/PESC, delle posizioni comuni connesse, della risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni pertinenti di quest'ultimo.
- (2) Con la risoluzione 1753(2007) del 27 aprile 2007, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, tra l'altro, di porre fine alle misure relative ai diamanti.
- (3) Il 4 maggio 2007, pertanto, la Liberia è entrata a far parte del sistema di certificazione del processo di Kimberley. Un regolamento della Commissione la inserirà quindi come partecipante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi.
- (4) In considerazione di quanto precede, la Commissione propone di abrogare le disposizioni del regolamento (CE) n. 234/2004 che vietano le importazioni di diamanti grezzi dalla Liberia e l'elusione del divieto stesso.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2007/.../PESC, che modifica la posizione comune 2007/193/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia¹,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) la posizione comune 2004/137/PESC del 10 febbraio 2004 concernente misure restrittive nei confronti della Liberia prevedeva l'attuazione delle misure nei confronti della Liberia imposte dalla risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui il divieto di importare diamanti grezzi da questo paese. Tale divieto è stato recentemente rinnovato per sei mesi dalla posizione comune 2007/193/PESC². Il 27 aprile 2007, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1753(2007) in cui decideva, tra l'altro, di porre fine alle misure relative ai diamanti. Il 4 maggio 2007, pertanto, la Liberia è entrata a far parte del sistema di certificazione del processo di Kimberley. Il paese deve quindi essere inserito come partecipante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio³ vieta, fra l'altro, l'importazione di diamanti grezzi dalla Liberia.
- (3) Occorre quindi abrogare retroattivamente, con effetto dal 27 aprile 2007, i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 234/2004, che vietano rispettivamente di importare diamanti grezzi dalla Liberia e di eludere il divieto stesso,

¹ GU L [] del [.2007], pag. [].

² GU L 41 del 13.2.2007, pag. 17.

³ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 234/2004 sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 27 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*